

TAR Lazio – Sezione III-quater – sentenza n. 4497 del 12 aprile 2017

MASSOFISIOTERAPISTI SONO FIGURA SANITARIA, NON UNA PROFESSIONE

Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comitato europeo massofisioterapisti (Cem) contro il ministero della Salute per la mancata adozione di quanto previsto dal DM 10 luglio 1998, per la determinazione della figura professionale del massofisioterapista. Ma i giudici hanno comunque sottolineato che se anche fossero entrati nel merito avrebbero sostenuto le argomentazioni del ministero della Salute in quanto la normativa di riferimento è stata abrogata (in parte) dal Titolo V della Costituzione.

Il Comitato massofisioterapisti italiani ha sbagliato a ricorrere la Tar, ha sbagliato l'oggetto del ricorso, non ha considerato le leggi subentrate a quelle a cui fa riferimento che hanno modificato il quadro giuridico della professione.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Terza Quater) - ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12579 del 2016, proposto da:

Comitato Europeo Massofisioterapisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nadia Corà e Guido Paratico, con domicilio eletto presso l'avvocato Giulio Bellini in Roma, via Archimede, 138

contro

Ministero della salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti, non costituita in giudizio e con l'intervento di

ad opponendum

Istituto Enrico Fermi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Adragna e Milena Pescerelli, con domicilio eletto presso l'avvocato Nicola Adragna in Roma, lungotevere dei Mellini, 44

per l'annullamento

del silenzio inadempimento serbato dal Ministero della salute sulla richiesta di adozione del decreto ministeriale previsto dal D.M. 10 luglio 1998, con determinazione della figura professionale di massofisioterapista e disciplina del relativo corso di formazione, ed eventuale nomina di un commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visto altresì l'atto di intervento *ad opponendum* dell'Istituto Enrico Fermi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso *ex art.* 117 c.p.a. in epigrafe il Comitato Europeo Massofisioterapisti chiede che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della salute sulla diffida del Comitato ad adottare il decreto ministeriale, previsto dal D.M. 10 luglio 1998, per la determinazione della figura professionale di massofisioterapista e la disciplina del relativo corso di formazione.

Il Ministero della salute, che in un primo tempo non si era costituito in giudizio, a seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 2742 del 23 febbraio 2017, si è difeso articolando difese in rito e in merito precedute da un ampio *excursus* normativo sulla materia e ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della domanda.

È intervenuto *ad opponendum* l'Istituto Enrico Fermi il quale ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle della difesa erariale.

Osserva il Collegio come, in linea generale, sia esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione con riguardo all'adozione di atti amministrativi generali-regolamentari come quello del quale si discute, poiché strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentoale, ossia finalizzata all'adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari, il che non avviene per gli atti generali, i quali sono indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari, ancorché identificabili con una intera categoria professionale da riordinare, e non sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati (cfr, *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5015, 26 marzo 2014, n. 1460 e 22 giugno 2011, n. 3798; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 19 maggio 2015 n. 2797).

Tanto basta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso in esame.

Tuttavia, non è inutile considerare ulteriormente come, nella specie e per quanto correttamente messo in luce dalla difesa erariale, si debba registrare, rispetto al quadro giuridico nel quale era collocato il D.M. sanità 10 luglio 1998 (il quale disponeva, all'art. 1, comma 2, primo periodo: «*con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura e il relativo profilo del massofisioterapista*»), da un lato, un mutamento copernicano delle competenze legislative e regolamentari sopravvenuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione e, dall'altro, il mutamento della stessa natura del massofisioterapista, da professione sanitaria ad operatore di interesse sanitario, assieme all'abrogazione di una parte significativa del quadro normativo evocato dal ricorrente (D.M. 7 settembre

1976 e D.M. 17 febbraio 1997, n. 105), con la complessiva conseguenza del superamento della stessa previsione del D.M. 10 luglio 1998 per i fini invocati dal Comitato che oggi agisce in giudizio.

In definitiva, con riguardo a tale ultimo profilo, deve anche ritenersi insussistente – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – una norma di legge che costituisca un obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione evocata in giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del Ministero intimato, mentre possono essere compensate con l'interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna il Comitato Europeo Massofisioterapisti a rifondere al Ministero della salute le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), compensandole invece con l'interventore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone,	Presidente
Pierina Biancofiore,	Consigliere
Alfredo Storto,	Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Storto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO